



COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 18 febbraio 2020

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare del 14-15-16-17 febbraio 2020 - Quinta giornata ritorno

Benevento-Pordenone 2-1
Chievo Verona-Salernitana 2-0
Cremonese-Trapani 5-0
Empoli-Pisa 2-1
Frosinone-Perugia 1-0
Juve Stabia-Crotone 3-2
Livorno-Cosenza 0-3
Pescara-Cittadella 1-2
Spezia-Ascoli 3-1
Venezia-Virtus Entella 2-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 febbraio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. **45**

SERIE BKT

Gare del 14-15-16-17 febbraio 2020 - Quinta giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

97/285



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano
T +39.02.699910.1 r.a. - F +39.02.69001460
C.F. 97557110158 - P.IVA 07112250969
PEC legab@legalmail.it - www.legab.it



Gara Soc. FROSINONE – Soc. PERUGIA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 13.07 del 17 febbraio 2020) in merito alla condotta dell'allenatore **Serse Cosmi** (Soc. **Perugia**) consistente nell'aver pronunciato espressioni blasfeme al 38° del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che l'allenatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un'espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva;

P.Q.M.

delibera di sanzionare l'allenatore **Serse Cosmi** (Soc. **Perugia**) con la squalifica per **una giornata** effettiva di gara.

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata ritorno sostenitori delle Società **Cremonese, Crotone, Juve Stabia e Pisa** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. **JUVE STABIA** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato numerosi cori insultanti ed intimidatori all'indirizzo degli Ufficiali di gara, aggravati da macabri riferimenti alla memoria dell'Arbitro recentemente scomparso.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **CROTONE** per avere suoi sostenitori, al termine della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **PESCARA** a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto dal proprio Presidente negli spogliatoi.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. **EMPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso 2 petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

AGAZZI Davide (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Sesta sanzione); per avere, al 25° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

STRANDBERG Ken Remi Stefan (Trapani): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TROIANO Michele (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AKPA AKPRO Jean Daniel (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CESAR Bostjan (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

D'ORAZIO Tommaso (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ESPOSITO Salvatore (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FIRENZE Marco (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARIN Marius Mihai (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

BOCIC Milos (Pescara)

SECONDA SANZIONE

BOCALON Riccardo (Pordenone)

PRIMA SANZIONE

MELEGONI Filippo (Pescara)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

COPPOLARO Mauro (Virtus Entella)
JAROSZYNSKI Pawel Kamil (Salernitana)
MALEH Youssef (Venezia)
RICCI Matteo (Spezia)

SETTIMA SANZIONE

GERBO Alberto (Crotone)
GUCHER Robert (Pisa)
MASUCCI Gaetano (Pisa)

SESTA SANZIONE

HETEMAJ Perparim (Benevento)
MARRONE Luca (Crotone)
MORA Luca (Spezia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

FAZIO Pasquale Daniel (Juve Stabia)
FERRER CANALS Salvador (Spezia)
GERMONI Luca (Juve Stabia)
MODOLO Marco (Venezia)
PERTICONE Romano (Cittadella)
SEGRE Jacopo (Chievo Verona)
SIEGA Nicholas (Pisa)

TERZA SANZIONE

FREY Nicolas Sebast (Chievo Verona)
KANOUTE Elimane Franck (Cosenza)
MAZZITELLI Luca (Virtus Entella)
STRIZZOLO Luca (Pordenone)

SECONDA SANZIONE

BIANCHETTI Matteo (Cremonese)
BIFULCO Alfredo (Juve Stabia)
ROHDEN Marcus Christer (Frosinone)
SCAMACCA Gianluca (Ascoli)

PRIMA SANZIONE

BRIGNOLA Enrico (Livorno)
CURADO Marcos (Crotone)
D'URSO Christian (Cittadella)
FIAMOZZI Riccardo (Empoli)
GAETANO Gianluca (Cremonese)
NOVAKOVICH Andrija (Frosinone)
SERNICOLA Leonardo (Ascoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SESTA SANZIONE)

CIANO Camillo (Frosinone): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ADDAE Bright (Juve Stabia)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

NZOLA Mbala (Spezia)

PRIMA SANZIONE

RIZZO Alberto (Cittadella)
TUTINO Gennaro (Empoli)

c) **ALLENATORI**

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE (PRIMA SANZIONE)

LEGROTTagLIE Nicola (Pescara): (Prima sanzione); per avere inoltre al 31° del secondo tempo, contestato l'operato arbitrale con atteggiamento irrispettoso.

AMMONITI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOSCAGLIA Rocco (Virtus Entella): già diffidato (Quinta sanzione)

d) **DIRIGENTI**

AMMENDA DI € 4.000,00 E DIFFIDA

SEBASTIANI Daniele (Pescara): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose.

Il Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 18 FEBBRAIO 2020

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata